



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Ordinanza n. 1616

Campione d'Italia, 23 Febbraio 2017

IL SINDACO

Atteso che l'Azienda Turistica ha Organizzato i festeggiamenti del Carnevale nel nuovo Piazzale Maestri Campionesi il giorno 4 Marzo 2017;

Visto il programma della manifestazione che prevede animazione e somministrazione di alimenti e bevande per l'intera giornata;

Ritenuto in considerazione delle esigenze di pubblico interesse ed ordine pubblico che si riscontrano nella fattispecie, visto il potenziale notevole afflusso di persone previsto per la giornata di procedere all'adozione di un provvedimento che preveda:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008 convertito dalla L. 125/2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773;

Visto il Decreto Sindacale n. 3393 del 21.06.2012;

ORDINA

1. Nella giornata del 4 Marzo 2017 in occasione dei festeggiamenti del Carnevale in tutto il nuovo Piazzale Maestri Campionesi è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.
2. E' altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Il divieti sopra indicati hanno valore dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 4 Marzo 2017

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. secondo la procedura prevista dalla Legge 2.11.1999, n.689.


Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante affissione dello stesso all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.-

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.



IL SINDACO
Maria Paola Mangili Piccaluga